



La

Corte dei conti

N. 14/SSRRCO/CCN/19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano
Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente di sezione Ermanno Granelli
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Carlo Chiappinelli, Fabio Viola, Mario Nispi Landi, Manuela Arrigucci;

Consiglieri

Antonello Colosimo, Maria Annunziata Rucireta, Vincenzo Palomba, Alfredo Grasselli,
Cinzia Barisano, Giuseppe Imperato, Vincenzo Chiorazzo;

Primi Referendari

Donato Centrone, Francesco Sucameli, Elena Papa;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera b);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Sanità - Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria per il triennio 2016 - 2018;

SENTITI, nell'ambito dell'istruttoria, gli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 24 giugno 2019, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 2 luglio 2019;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 2/2019;

UDITO, nella Camera di consiglio del 2 luglio 2019, il relatore Pres. sez. Mario Nispi Landi;

DELIBERA

di certificare positivamente l'ipotesi di accordo in epigrafe con le osservazioni e le raccomandazioni contenute nell'allegato rapporto di certificazione;

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione all'Aran, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e

l'analisi dei costi del lavoro pubblico, al Ministero della salute, al Comitato di Settore Comparto Regioni-Sanità presso Cinsedo.

IL RELATORE

Mario Nispi Landi

IL PRESIDENTE

Ermanno Granelli

Depositato in segreteria il 19 luglio 2019

IL DIRIGENTE

Maria Laura Iorio

Rapporto di certificazione

Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto Sanità – Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - Triennio 2016 - 2018

1. L'Ipotesi di accordo in epigrafe è stata sottoscritta il 27 dicembre 2018 ed è pervenuta alle SS.RR. in sede di controllo il 17 giugno 2019.

L'Accordo prevede l'inserimento all'interno del CCNL per il personale non dirigente del comparto Sanità¹, di una apposita Sezione relativa al ruolo dei ricercatori e del personale addetto alla ricerca.

La sigla dell'Ipotesi è l'atto conclusivo di una lunga e complessa vicenda relativa all'inquadramento e alla stabilizzazione del personale precario, impegnato in attività di ricerca presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici² e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)³.

2. La legge di bilancio per il 2018 (art. 1, commi da 422 a 434), sulla base di una proposta elaborata dallo stesso Ministero della salute (nota come la "Piramide dei ricercatori"), ha definito un percorso volto alla crescita professionale e alla valorizzazione di giovani ricercatori ed all'individuazione di uno *status*, stabile e certo, del personale già da tempo operante nei diversi Istituti con contratti atipici, privi di adeguate tutele.

Si tratta, secondo i dati comunicati dallo stesso Ministero, di circa 3.800 unità, in servizio presso gli IRCCS e gli IZS al 31 giugno 2016, assunte con contratti di collaborazione continuativa, di collaborazione professionale, a tempo determinato, di lavoro autonomo, talvolta retribuiti con borse di studio.

¹ Sottoscritto in via definitiva il 21 maggio 2018 (Delib. 7/2018).

² Gli IRCCS pubblici sono 21 degli attuali 51 (al momento della legge di bilancio 2018 erano 49) riconosciuti dal Ministero della salute. La legge di bilancio 2018 aveva dettato disposizioni prevedendo anche (comma 421, art. 1, della legge 205/2017) che le Regioni procedessero alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate da tali Istituti, sia di diritto pubblico che privato - accreditati nell'ambito del SSN - al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli stessi IRCCS.

³ Gli I.Z.S., con le loro 10 sedi centrali e le 90 sezioni diagnostiche periferiche, rappresentano un importante strumento operativo di cui dispone il Servizio sanitario nazionale per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti.

Le disposizioni citate prevedono l'istituzione di uno specifico ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto; l'inquadramento nel predetto ruolo dei precari in servizio, inizialmente a tempo determinato, per cinque anni, rinnovabili a seguito di positiva valutazione; la successiva stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato nel comparto Sanità o nei ruoli della dirigenza, per chi, nel frattempo, abbia conseguito il prescritto diploma di specializzazione post universitario.

Con riferimento a tale ultima previsione, la Corte osserva, peraltro, che al momento non è previsto uno specifico profilo professionale di ricercatore, all'interno dell'Area della dirigenza sanitaria. Per i ricercatori che saranno inquadrati in tale Area, i singoli Istituti dovranno, pertanto, individuare modalità di svolgimento del rapporto, tali da privilegiare, comunque, l'attività di ricerca, anche allo scopo di valorizzare l'investimento effettuato per la crescita professionale.

Per consentire la stabilizzazione del personale precario e l'eventuale assunzione di nuovi ricercatori, il comma 424 prevede un incremento delle risorse da trasferire agli IRCCS e agli IZS di importi crescenti, da 19 milioni nel 2018 a 90 dal 2021 e a regime.

La Corte nelle relazioni relative al Ministero della salute, nell'ambito della parifica del Rendiconto generale dello Stato, sottolineava la necessità di risolvere il problema del precariato all'interno del Servizio sanitario nazionale, anche alla luce dei principi contenuti all'interno della "Carta europea dei ricercatori".

Nella relazione per il 2018, la Corte, nel prendere positivamente atto delle norme contenute nella legge di bilancio per il predetto anno, auspicava una rapida conclusione del procedimento, attraverso la definitiva sottoscrizione dell'Ipotesi all'esame e il completamento del percorso normativo, con l'emanazione dei previsti regolamenti governativi e ministeriali.

In quella sede la Corte osservava, altresì, sulla base delle assicurazioni fornite dal Ministero, che le risorse stanziare erano sufficienti a garantire la copertura dei costi di stabilizzazione del personale precario.

3. L'Ipotesi di accordo trasmessa per la certificazione si compone di quattordici articoli, di una dichiarazione congiunta, di un allegato contenente la declaratoria dei profili professionali del personale inquadrato nei ruoli della nuova sezione e di una tabella esplicativa dei valori del trattamento economico spettante agli interessati.

Sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo del Comitato di settore Regioni-Sanità, l'Ipotesi prevede l'istituzione di due nuovi profili professionali: quello di ricercatore sanitario, collocato nella categoria D super e quello di collaboratore di ricerca collocato nella categoria D. Per ciascuno dei due profili, sono individuate tre distinte posizioni retributive, all'interno di un percorso di crescita professionale.

L'Accordo disciplina la costituzione del rapporto di lavoro (art. 4), l'orario di servizio (art. 5), le misure per la valorizzazione della ricerca sanitaria, in conformità con i principi della "Carta dei ricercatori" (art. 6), gli istituti del Contratto Sanità non applicabili ai ricercatori (art. 7), la valutazione dell'attività svolta (art. 8).

La struttura della retribuzione, le progressioni economiche, i premi correlati alla *performance* e lo straordinario, sono regolati nei successivi articoli 11-14.

Particolarmente significativa la disposizione contenuta nell'art. 9 che, allo scopo di favorire la crescita professionale dei ricercatori, prevede la possibilità di una partecipazione in soprannumero alle scuole di specializzazione post-universitarie, con l'effettuazione del cosiddetto "tirocinio professionalizzante" all'interno degli Istituti, senza diritto a percepire la prevista borsa di studio.

4. L'Ipotesi all'esame, ha natura ordinamentale avendo ad oggetto la definizione della disciplina giuridica ed economica di una specifica categoria di personale che potrà essere inquadrato all'interno della nuova sezione, attraverso la stabilizzazione dei precari o l'assunzione di nuovi ricercatori, nei limiti delle risorse stanziare dalla legge di bilancio per il 2018.

Rispetto a quanto previsto dalla legge, sulla base di quanto contenuto nell'Atto di indirizzo, i ricercatori sono economicamente equiparati alla categoria D super, anziché D, tenendo conto degli specifici requisiti per l'accesso. È, inoltre, previsto un percorso di crescita professionale che prevede tre distinte posizioni economiche.

Al riguardo, la Corte osserva che la quantificazione delle risorse, contenuta nell'art. 1, comma 424 della citata legge di bilancio, si presenta come prudenziale e che le risorse stanziare costituiscono, comunque, un limite di spesa, più che sufficiente, secondo quanto riportato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2018, a garantire la conclusione del percorso di stabilizzazione per tutti i precari interessati, considerando altresì l'ammontare dei diversi trattamenti attualmente in godimento.

Resta ovviamente fermo che le nuove assunzioni potranno avvenire nei limiti della programmazione della spesa degli IRCCS e degli IZS, della definizione del fabbisogno di professionalità e di quanto stabilito nel dPCM, previsto dall'art. 1, comma 425 della citata legge di bilancio.